

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 80

del 1-2-2017

O G G E T T O

Attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78.
Approvazione accordo contrattuale con il “Centro Archimede” dell’Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per Padova – ASSP O.n.l.u.s., e assegnazione budget 2017-2018-2019.

Proponente: VI - U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio (DAT)
Anno Proposta: 2017
Numero Proposta: 91

Il Direttore della “Direzione Amministrativa del Territorio” riferisce:

“Le prestazioni riabilitative ex art. 26, legge 833 del 23 dicembre 1978 sono prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa. Dette prestazioni sono di norma erogate dall’ULSS attraverso i propri servizi e, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante accordo contrattuale con istituti esistenti nella Regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge e stipulati in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della Salute.

Sono prestazioni erogate nelle fasi di riabilitazione intensiva ed estensiva ed in regime di assistenza extraospedaliera a carattere residenziale a ciclo continuativo, semiresidenziale o diurno, ambulatoriale e domiciliare.

In materia, la Regione del Veneto, con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari” ha proceduto al recepimento e all’attuazione del provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero “Linee-guida di riabilitazione”, contesto ove ha inquadrato l’attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, presenti nel territorio, nella fattispecie prevista dal DPR del 14 gennaio 1997, come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Successivamente, con decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 87 del 23 maggio 2012 la Regione del Veneto ha preso atto dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs 28 agosto 1997 n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del documento concernente “Piano di indirizzo per la riabilitazione”

A seguire, la programmazione delle attività degli Istituti e Centri di Riabilitazione, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, è stata affrontata con varie deliberazioni della Giunta Regionale.

In questo contesto, tra le strutture interessate, si annovera l’Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per Padova - ASSP- Onlus” che gestisce a Torri di Quartesolo (VI) il “Centro Diurno Archimede” autorizzato all’esercizio con Decreto Regionale del 07 aprile 2016 n. 94 e accreditato con successiva *DGR n. 547 del 26.04.2016*.

Si tratta di un’Associazione che si occupa prevalentemente di soggetti con grave disturbo da deficit di attenzione con iperattività (A.D.H.D). Tale disturbo è un disordine dello sviluppo neuropsichiatrico del bambino e dell’adolescente, caratterizzato da inattenzione ed impulsività/iperattività. La patologia interferisce con il normale sviluppo psicologico e l’apprendimento del bambino impedendogli di svolgere le comuni attività quotidiane. Se non curato il disturbo comporta importanti ripercussioni in età adulta, quando, assieme ai sintomi di disattenzione, iperattività e impulsività possono comparire disturbi psicopatologici quali alcolismo, tossicodipendenza, personalità antisociale.

Con delibera del Direttore Generale n. 461 del 22 giugno 2016, è stato approvato il contratto per l'anno 2016 la cui validità risultava vincolata al budget assegnato fino al 31 dicembre 2016 e stabilito con D.G.R.V. n. 2079 del 30 dicembre 2015.

La Regione Veneto, con propria deliberazione n. 2258 del 30 dicembre 2016, ha provveduto ad assegnare il budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e centri ex art. 26 L.833/78, per il triennio 2017-2019, attribuendo alla Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per Padova - ASSP- Onlus" un budget di struttura di 180.000 euro annuo non superabile.

In considerazione della nuova assegnazione di budget, si propone l'approvazione dell'accordo contrattuale che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni oggetto dell'accordo saranno remunerate con l'applicazione delle tariffe stabilite nell'allegato B della stessa DGR 2258/2016.

L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità per anni tre, come riferito all'art. 5 dell'accordo stesso, fatto salvo il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento come stabilito all'art. 6 dell'accordo allegato.

Per quanto riguarda le prestazioni addebitate all'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica per pazienti residenti in territori afferenti ad altre Aziende UU.LL.SS.SS., si procederà al recupero delle somme mediante la mobilità intraregionale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare l'accordo contrattuale con l'Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per Padova ASSP – Onlus che gestisce a Torri di Quartesolo (VI) il "Centro Diurno Archimede", nel testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che detto accordo ha decorrenza dal 1 gennaio 2017 e ha validità per anni tre, come riferito all'art. 5 dell'accordo stesso, fatto salvo il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento come stabilito all'art. 6;
3. di avvertire che le prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale saranno remunerate con l'applicazione delle tariffe stabilite dalla DGR n. 2258 del 30.12.2016 e per un tetto massimo di spesa di 180.000 annuo, come previsto dalla medesima DGR;

4. di dare atto che la spesa massima è stimata in € 540.000,00 per il triennio 2017-2019 e trova riferimento nel bilancio Sanitario degli anni 2017-2018 e 2019, in ragione di € 180.000,00 per ogni anno di validità contrattuale – CDEL 55.04.000106 (mastro per gli istituti “ex art. 26”);
5. di procedere, per le prestazioni addebitate all’Azienda U.L.SS. n.8 Berica per pazienti residenti in territori afferenti ad altre Aziende UU.LL.SS.SS., al recupero delle somme mediante la mobilità intraregionale
6. di demandare alla Direzione Amministrativa del Territorio ogni adempimento amministrativo e ogni atto conseguente all’approvazione del presente provvedimento e di trasmettere copia alla competente Direzione Regionale;
7. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda e all’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 2-2-2017 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 2-2-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

ACCORDO CONTRATTUALE

TRA

L'Azienda U.L.S.S. n. 8 "BERICA" con sede legale in Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, Codice fiscale 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Pavesi, di seguito denominata U.L.S.S. n. 8

E

"Centro Archimede" dell'Associazione Servizi Sociali e Sicurezza per Padova – ASSP O.n.l.u.s., ubicato in Padova (PD), via Altinate n° 87 Codice fiscale 037669202888 legalmente rappresentata dalla sig.ra Laretta Furlan, in qualità di Presidente della A.S.S.P. Onlus quale soggetto gestore della struttura medesima, di seguito denominato Erogatore

PREMESSO CHE

- in relazione ai minori con disturbo da deficit attentivo-iperattivo, difficoltà scolastiche e disturbi associati, si rende opportuno attivare collaborazioni con Centri accreditati ex art. 26 della L. 833/1978 quale l'erogatore Centro Archimede, di Torri di Quartesolo, specializzato nel trattamento di tali problematiche;
- l'erogatore rientra tra gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978, D.P.R. 1889/1997 e D.G.R.V. n. 253/2000;
- l'erogatore è autorizzato all'esercizio con Decreto Regionale n. 94 del 07 aprile 2016 - Sezione Attuazione e Programmazione Sanitaria, settore accreditamento;
- l'erogatore è accreditato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 547 del 26 aprile 2016, definita dalla L.R. 22/2002, come struttura privata non residenziale di riabilitazione intensiva extraospedaliara – classificazione BC4 – con funzioni di centro e presidio di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali a prevalenza parte ambulatoriale;
- con D.G.R.V. n. 2258 del 30.12.2016 e allegati, la Regione Veneto ha fissato criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliara presso gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978, accreditati, per il triennio 2017-2019 ed ulteriori disposizioni, comprese le tariffe per prestazione;
- che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'U.L.S.S. territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Il presente contratto viene stipulato in attuazione dell'art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02.

3. Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'U.L.SS. 8;

4. Oggetto del presente contratto sono le attività di riabilitazione ambulatoriale per i minori con disturbi psichici e associato a disturbo del comportamento e per i minori con disturbi di comprensione di cui all'allegato B della D.G.R.V. n. 2258 del 30/12/2016, che prevede per il Centro Archimede l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali, singole e di gruppo.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie effettuando un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno, fatti salvi i periodi di chiusura della sede.
- garantisce emissione di nota di accredito in caso di eventuale sfondamento del budget annuale assegnato secondo le modalità indicate dall'U.L.SS. 8;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva dei cicli riabilitativi con inquadramento diagnosi effettuata, o comunque validata, dai medici della U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe di cui alla D.G.R.V. n. 2258/2016;
 - verifiche e controlli nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per il tramite dell'U.L.SS. 8;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda, della Regione e del Ministero;
- assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 3 Obblighi dell'Azienda

L'U.L.SS. 8:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente contratto ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine, concordato tra le parti, di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, fatta salva la disponibilità finanziaria aziendale. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno remunerate con l'applicazione delle tariffe sotto riportate, di cui all'allegato B della D.G.R.V. n. 2258 del 30/12/2016 con la quale la Regione Veneto ha fissato criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso gli Istituti e Centri ex art. 26 della L. 833/1978, accreditati, per il triennio anno 2017-2019:

- codice 99.99.47: Prestazione ambulatoriale singolo: € 44,30
- codice 99.99.48: Prestazione ambulatoriale di gruppo: € 16,20

Per un tetto di spesa massimo che per il triennio 2017-2019 è pari ad € 180.000,00/anno.

L'erogatore dovrà inviare rendiconto mensile, predisposto come da tracciato record regionale individuato con allegato 1 alla DGR 751/2000. In applicazione del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, l'emissione, la trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con *l'ULSS*, dovrà essere effettuata in forma esclusivamente elettronica. Le fatture elettroniche prodotte, dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse si dovrà utilizzare il codice univoco Ufficio, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Per l'Azienda ULSS 8 BERICA, tale codice è: UFI8LR.

L'ULSS effettuerà il pagamento delle competenze spettanti all'erogatore privato accreditato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta, secondo la vigente normativa in materia, fatte salve eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. La fattura sarà emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.

Art. 5 Durata contratto

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio '17 con validità triennale fino al 31 dicembre 2019. Le parti possono procedere all'interruzione anticipata motivata dell'accordo, previo formale preavviso di 60 giorni. Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 6

Eventi modificativi e cause di risoluzione contratto e Decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'ULSS; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'ULSS, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'U.L.SS.n.8 - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'U.L.SS. L'Azienda U.L.SS.n.6 si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;

c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'ULSS, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accREDITamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda U.L.SS n.8.

d) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

Art. 7

Adempimenti in materia di privacy

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'erogatore è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto.

In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili

nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Art. 8

Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 9

Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza. In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, l'erogatore non potrà sospendere o interrompere i servizi oggetto del contratto.

Art. 10

Registrazione e bolli

Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi del D. Lgs. 460/97 art. 17 e D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, art. 27 bis – tabella B.

E' soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente.

Art. 11

Norma di rinvio

Le Parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente contratto in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Vicenza, li

Per l'azienda Per l'Associazione
ASSP Onlus – C. Archimede
(Sig.ra Laretta Furlan)

Il Direttore Generale
U.L.SS. n. 8 "BERICA"
(dott. Giovanni Pavesi)

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1, 2, 4, 5, 6

Per l'Associazione
ASSP Onlus – C. Archimede
La Presidente
(Sig.ra Laretta Furlan)